



COMUNE DI ARENZANO
PROVINCIA DI GENOVA

ORIGINALE

Ordinanza Reg.Gen. n. 53

Arenzano, 22-06-2009

Progr.Ufficio n. 8

Protocollo:

SERVIZIO: 02^ - DEMOGRAFICI E ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO: COMMERCIO

**DETERMINAZIONE ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI
ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E
BEVANDE E DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL
DETTAGLIO IN SEDE FISSA**

IL SINDACO

VISTO il D.P.R. 24.07.1977 n. 616;

VISTO il Testo Unico Regionale sul Commercio Legge Regionale 03.01.2007, n. 1

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 72 del 24.05.1978;

VISTA la Legge della Regione Liguria n. 14 del 28.05.1992 che fissa i criteri per l'adozione, da parte dei Comuni, del piano di coordinamento degli orari dei servizi pubblici e privati;

VISTO il T.U.E.L. approvato con Legge 18.08.2000, n. 267;

VISTO il Piano Comunale per la Somministrazione di Alimenti e Bevande

ACQUISITO il parere favorevole delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative nel corso dell'incontro del 18/6/2009;

RITENUTO che la natura turistica di Arenzano consiglia, ai fini di una corretta e continua fruizione da parte degli utenti dei servizi commerciali l'adozione di un orario atto a coprire la maggior parte della giornata e della settimana;

DISPONE

Che a far data dall'esecutività del presente provvedimento, siano osservate le seguenti disposizioni inerenti gli orari delle tipologie individuate



Esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa

Devono rispettare i seguenti condizioni e limiti in materia di orario e di turni di chiusura:

- possono dare inizio all'attività alle ore 6.30 e devono terminare la stessa entro le ore 23.00;
- l'orario prescelto entro tali limiti può comunque superare in deroga le 13 ore giornaliere;
- hanno la facoltà di derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva e alla mezza giornata di chiusura infrasettimanale
- devono rendere noto al pubblico l'orario di apertura e chiusura e l'eventuale giornata di riposo settimanale effettuati, mediante cartelli ben visibili
- gli esercizi commerciali esercitano l'attività sulla base dei suddetti criteri e limiti e nel rispetto della disciplina dei rispettivi contratti di lavoro.
- Gli esercizi di commercio al dettaglio, in deroga all'art. 115, comma 6 del TU, possono aprire nei giorni: 1 maggio, 25 e 26 dicembre, 1 gennaio;

Attività artigianali

Gli esercizi di vicinato e gli imprenditori artigiani abilitati alla vendita di prodotti alimentari possono consentire sul posto il consumo dei prodotti medesimi, rispettando le indicazioni del Piano Comunale per la somministrazione di alimenti e bevande e gli orari dell'attività principale

Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

- possono dare inizio all'attività alle ore 6.00 e devono terminare la stessa entro le ore 3.00 (del giorno successivo) nel periodo 1° maggio – 30 settembre, e nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi nel periodo 1° ottobre – 30 aprile;
- possono dare inizio all'attività alle ore 6.00 e devono terminare la stessa entro le ore 2.00 (del giorno successivo) nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 30 aprile dell'anno successivo in tutti i giorni diversi da venerdì, sabato e prefestivi.
- Gli esercizi hanno l'obbligo di restare aperti al pubblico fra un minimo di cinque e un massimo di diciotto ore giornaliere;
- In base al Piano comunale per la somministrazione di alimenti e bevande devono garantire le seguenti fasce minime di apertura:
5 ore dalle 8.00 alle 13.00 oppure 5 ore dalle 19.00 alle 24.00
- Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande rendono noto al pubblico l'orario di apertura e chiusura e l'eventuale giorno di chiusura settimanale, mediante cartelli ben visibili.
- gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che intendono effettuare il turno di chiusura settimanale o non intendono effettuarlo, devono comunicarlo al Comune ed osservarlo. Il giorno di chiusura deve essere comunicato anche in caso di variazione o sub ingresso.



IL SINDACO
(Luigi Gambino)